


MAURIZIO BLOCK

FERNANDO CAPEZZUTO



[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)

# IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE

Sanzioni di stato e di corpo  
Rapporti con il procedimento penale  
Provvedimenti cautelari

Laurus Robuffo

## CAPITOLO QUINTO

### Il procedimento disciplinare di stato

*Sommario: 5.1. I termini temporali 5.2. La fase dell'iniziativa 5.3. Lo svolgimento dell'inchiesta 5.4. Decisione dell'Autorità che ha disposto l'inchiesta 5.5. La Commissione di disciplina 5.6. Il provvedimento finale*

#### *5.1. I termini temporali*

I termini per l'esercizio dell'azione disciplinare e per la conclusione del procedimento di stato trovano un'esauritiva e specifica disciplina nell'articolo 1392 del C.O.M. <sup>(223)</sup>. Tuttavia, in virtù dell'eliminazione del previgente rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare, avvenuto col d.lgs. n. 91/2016, risulta indispensabile anche il contenuto del successivo articolo 1393, con riferimento ai termini del procedimento disciplinare da avviare in pendenza del procedimento penale, la cui analisi è oggetto del successivo Capitolo Sesto concernente i rapporti tra il procedimento giudiziario e quello amministrativo-disciplinare.

Riguardo all'avvio, l'articolo 1392 del C.O.M. prevede distinte ipotesi a seconda che il procedimento sia instaurato a seguito di giudizio penale oppure consegua alla commissione di una grave infrazione disciplinare. In quest'ultima categoria ricade anche la fattispecie di procedimento instaurato in pendenza di un contesto penale, *ex* articolo 1393, comma 1, del C.O.M.

Il comma 4 del più volte citato articolo 1392 prevede poi l'estinzione del procedimento qualora siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.

### 5.1.1. Il termine iniziale quando il procedimento consegue a una vicenda penale

Il procedimento disciplinare di stato deve essere avviato entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili ovvero del provvedimento di archiviazione. La *ratio* del termine decadenziale è di tutelare l'incolpato, evitando che sia sottoposto *sine die* al possibile avvio dell'azione disciplinare <sup>(225)</sup>.

La norma, dunque, individua il suddetto *dies a quo* nella "conoscenza integrale della sentenza", concetto che esplicita una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della pronuncia del giudice penale <sup>(226)</sup> in relazione ai suoi elementi costitutivi (e cioè il dispositivo, la motivazione e il carattere irrevocabile della sentenza <sup>(227)</sup>), ossia presuppone la cognizione completa dei fatti conseguente alla piena conoscenza della sentenza penale e di tutti gli elementi di giudizio ivi esposti <sup>(228)</sup>.

Pertanto, non può ritenersi che tale momento coincida con la pubblicazione della stessa, comportando detto adempimento non la conoscenza effettiva, ma la mera conoscibilità <sup>(229)</sup>. D'altra parte, se il legislatore avesse voluto riferire il *dies a quo* al momento della pubblicazione della decisione, lo avrebbe espressamente indicato e non avrebbe utilizzato il diverso termine della "*conoscenza integrale*" del provvedimento giurisdizionale. Il richiamato principio vale anche per le sentenze

---

(225) Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 15 dicembre 2010, n. 8918.

(226) Per le vicende giudiziarie concluse con l'archiviazione risulta ancora più importante procedere all'acquisizione dell'intero fascicolo processuale per poter compiutamente valutare la condotta tenuta dall'interessato in ambito disciplinare, considerata l'esiguità degli elementi rilevabili dal solo decreto.

(227) Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 19 agosto 2016, n. 3652.

(228) Consiglio di Stato, Sezione VI, cit. sentenza n. 3789/2016.

(229) Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 26 novembre 2015, n. 5367: "Va, *invero*, considerato che anche la diffusione sul sito internet della pubblicazione della sentenza e, dunque, la eventuale diffusione in esso del testo integrale della decisione determinano una situazione di conoscibilità, ma non anche di conoscenza effettiva, del testo della pronuncia giurisdizionale".

La pubblicazione esamina il procedimento disciplinare militare con particolare attenzione a ogni risvolto applicativo e ai connessi pronunciamenti giurisprudenziali. Si analizzano i principi generali della disciplina militare, vengono definite le sanzioni di corpo e di stato e si approfondisce ogni fase dell'iter procedurale finalizzato all'adozione dei provvedimenti punitivi.

Un'ampia analisi è dedicata ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale e alle relative problematiche in punto di sospensione/prosecuzione dell'azione amministrativa, pendente un contesto giudiziario.

L'Opera intende porsi come strumento di ausilio sia per lo studioso della materia che abbia l'obiettivo di approfondire aspetti di diritto amministrativo militare e correlativamente, in alcuni casi, di diritto penale militare, sia per gli operatori del settore. Comandanti dei reparti operativi, militari coinvolti in vicende disciplinari e penali, uffici disciplinari e avvocati del libero foro potranno rinvenire un quadro complessivo delle diverse fasi tipiche del procedimento e delle sue criticità da cui trarre un immediato ausilio nell'attività lavorativa per la risoluzione di casi concreti. Grazie al suo taglio concreto l'Opera può costituire una guida pratica anche per coloro che si avvicinano alla complessa materia per la prima volta.

**Maurizio BLOCK** è Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione. Ha svolto le funzioni di Giudice del Tribunale militare di Padova e di Procuratore militare della Repubblica nella medesima sede, è stato Presidente della Corte militare di Appello. E' componente di diritto del Consiglio della Magistratura militare, dove è stato anche componente togato eletto per un mandato. E' Docente in materie penalistiche nell'ambito di corsi a favore di appartenenti alle Forze di polizia. È Presidente del Gruppo italiano della Société De Droit Militaire et De Droit De La Guerre. Esercita le funzioni di Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

**Fernando CAPEZZUTO** è Ufficiale della Guardia di Finanza, titolato "Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria". Ha ricoperto l'incarico di "Capo Sezione disciplina – sanzioni di corpo e di stato" presso il Comando Generale della Guardia di Finanza ed è stato Docente nel corso "I procedimenti disciplinari militari" a favore di personale del Corpo.

[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)

ISBN 978-88-8087-790-5



9 788880 877905